



CITTA' DI BONDENO

Provincia di Ferrara

REGOLAMENTO PER
IL FUNZIONAMENTO DELLA
MANIFESTAZIONE DENOMINATA

"MERCATINO DEL RIUSO"

Approvato con Delibera C.C. n.100 del 30/11/2017

INDICE

Art. 1 - Disposizioni generali e riferimenti normativi.....	3
Art. 2 - Oggetto e finalità.....	3
Art. 3 - Istituzione e periodicità	3
Art. 4 - Individuazione del Soggetto Gestore	4
Art. 5 - Obblighi del Soggetto Gestore	4
Art. 6 – Requisiti ed obblighi dei Soggetti partecipanti	6
Art. 7 – Divieti in capo ai Soggetti partecipanti	6
Art. 8 - Occupazione del suolo pubblico	7
Art. 9 - Provvedimenti sanzionatori.....	7
Art. 10 - Privacy e Trattamento Dati	7
Art. 11 - Disposizioni finali.....	8

Art. 1 - Disposizioni generali e riferimenti normativi

1. Il presente regolamento disciplina la gestione della manifestazione denominata *Mercatino del Riuso* come definito nella Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna n. 151 del 10/02/2014 (*Definizione del concetto di riuso e conseguente inapplicabilità al medesimo delle norme regionali in materia di commercio*), nell'ambito delle attività indicate dall'art 7- sexies (*Valorizzazione a fini ecologici del mercato dell'usato*) del D.L. 208/2008 (*Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente*) e dell'art. 180-bis (*Riutilizzo di prodotti e preparazione per il riutilizzo dei prodotti*) del D.Lgs. 152/2006 (*Nome in materia ambientale*).

Art. 2 - Oggetto e finalità

1. Il presente regolamento disciplina la vendita, lo scambio, l'esposizione e la proposta di vendita, su aree pubbliche, di oggetti propri, usati, in buone condizioni, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento.
2. La manifestazione, denominata "*Mercatino del Riuso*", non ha fini di lucro e persegue le seguenti finalità:
 - a) sensibilizzare i cittadini ad un consumo più consapevole riducendo gli sprechi;
 - b) promuovere soluzioni per orientare le scelte dei consumatori verso prodotti e servizi che generano meno rifiuti;
 - c) assegnare un ruolo fondamentale nell'ambito della prevenzione nella gestione dei rifiuti al riutilizzo, inteso come "operazione attraverso la quale i prodotti o componenti che non sono rifiuti sono reimpiegati per la stessa finalità per la quale erano stati concepiti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lett. r) del D.Lgs. n. 152/06;
 - d) promuovere una coscienza ambientale che favorisca il riuso degli oggetti usati ed inutilizzati, al fine di ridurre i materiali da smaltire e di valorizzare la filiera di recupero;
 - e) ampliare, tramite il riutilizzo, la durata di vita dei prodotti;
 - f) contribuire all'obiettivo della conservazione delle risorse (materiali ed energia) e ottenere una significativa riduzione dei rifiuti evitando efficacemente l'accumulo degli stessi;
 - g) promuovere una cultura del riuso basata anche su principi di solidarietà sociale, a favore di fasce di popolazione con ridotte disponibilità economiche;
 - h) favorire occasioni di socializzazione per la comunità, creando momenti di animazione e valorizzazione del territorio.

Art. 3 - Istituzione e periodicità

1. La manifestazione è istituita con apposita delibera di Giunta Comunale su iniziativa dell'Amministrazione Comunale, anche a seguito di acquisizione di una proposta progettuale formulata da un altro soggetto.

2. La manifestazione può svolgersi una tantum o su più giornate con cadenza periodica prestabilita. Può svilupparsi in maniera autonoma o nell'ambito di altri eventi/iniziative.
3. L'Amministrazione Comunale può affidare la gestione della manifestazione ad un Soggetto Gestore, appositamente individuato, con il quale stipula apposita Convenzione, anche di durata pluriennale, contenente gli obblighi e diritti delle parti.

Art. 4 - Individuazione del Soggetto Gestore

1. La proposta/domanda di istituzione e gestione della manifestazione, formulata dal soggetto proponente, deve riguardare l'organizzazione, lo svolgimento ed il controllo delle manifestazioni e deve contenere:
 - a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore;
 - b) luogo di svolgimento;
 - c) periodicità;
 - d) giorni e orari;
 - e) caratteristiche della manifestazione (vendita/scambio/esposizione, eventuale pagamento di una quota di adesione, gestione dei proventi, modalità di acquisizione della documentazione da parte degli espositori, ecc...);
 - f) altre informazioni utili all'Amministrazione Comunale per la valutazione del progetto stesso.
2. Il Soggetto Gestore dovrà essere individuato in un'Associazione del terzo settore, senza scopo di lucro, iscritta ai registri comunali, regionali, nazionali.
3. L'Amministrazione Comunale, sulla base del progetto presentato con i contenuti di cui al precedente comma 1, si riserva di valutare l'ammissibilità della richiesta e, qualora non ci siano le condizioni per l'effettuazione, potrà esprimere, con atto motivato, un diniego.
4. In caso di accoglimento della proposta presentata, la gestione della manifestazione è affidata al soggetto proponente, il quale acquisisce gli obblighi di cui al successivo art. 5, sulla base di apposita convenzione.
5. In caso di presentazione di più proposte, l'Amministrazione Comunale, a suo insindacabile giudizio, assegnerà la gestione della manifestazione al proponente scelto in base a criteri di efficacia, efficienza ed economicità relativamente agli obiettivi indicati all'art.2.

Art. 5 - Obblighi del Soggetto Gestore

Il Soggetto Gestore della manifestazione assume i seguenti obblighi:

1. rappresentare il referente unico nei confronti dell'Amministrazione Comunale per la gestione (organizzazione, svolgimento e controllo) della manifestazione ad esso affidata. L'Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità in ambito giuridico, amministrativo e fiscale in caso di verifiche e controlli da parte delle autorità competenti, anche relativamente al danneggiamento e smarrimento degli

- oggetti o ad eventuali danni che i singoli operatori possano arrecare al patrimonio pubblico o proprietà di terzi;
2. sottoscrivere con l'Amministrazione Comunale apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento della stessa nel rispetto delle norme di carattere generale e di cui al presente regolamento;
 3. pubblicizzare in modo adeguato lo svolgimento e le finalità della manifestazione;
 4. ai fini dell'accettazione e con modalità da individuarsi a carico del Soggetto Gestore, acquisire da ognuno dei partecipanti alla manifestazione una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale dichiarano:
 - a. di partecipare alla manifestazione come privato (persona fisica) o legale rappresentante di associazione regolarmente costituita (o suo delegato in possesso di regolare delega).
 - b. di aver preso visione delle norme contenute nel presente regolamento;
 - c. che gli oggetti esposti, scambiati o venduti in occasione della manifestazione a cui partecipano sono esclusivamente: a) le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 114/1998 oppure b) oggetti propri, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento come rifiuti.
 5. controllare la sussistenza di quanto dichiarato da ogni espositore nella dichiarazione di cui al punto precedente e verificarne la completa sottoscrizione.
 6. conservare tutte le dichiarazioni sostitutive di atto notorio e tenerle a disposizione delle autorità di controllo;
 7. provvedere all'organizzazione della manifestazione in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di sicurezza; (salvaguardare le condizioni di sicurezza per espositori e visitatori, garantire adeguati corridoi di transito per i mezzi di emergenza e pronto intervento, ecc..).
 8. redigere un elenco dei partecipanti per ogni giornata di svolgimento della manifestazione, da tenere a disposizione delle autorità di controllo, a norma dei successivi artt. 6 e 7;
 9. organizzare, in accordo con il Gestore del servizio Rifiuti Urbani, la raccolta dei rifiuti urbani prodotti nell'area della manifestazione, individuando le modalità più idonee al corretto avvio a recupero/smaltimento delle varie frazioni merceologiche di rifiuti ivi prodotti, anche nel rispetto del modello gestionale di raccolta adottato dall'Amministrazione Comunale;
 10. promuovere l'eventuale svolgimento di attività collaterali, utili a diffondere la cultura del riuso e la valorizzazione delle risorse, prima che diventino rifiuti;
 11. assumere tutte le responsabilità verso terzi derivanti da doveri, ragioni e diritti connessi con l'esercizio dell'attività, ivi compresi i danni arrecati a proprietà pubbliche o di terzi, causati nel transito dell'area della manifestazione e/o nell'occupazione dello spazio assegnato;
 12. stipulare per le responsabilità di cui sopra apposita copertura assicurativa RCT;
 13. redigere un bilancio annuale specifico delle manifestazioni del riuso a disposizione degli organi di controllo;

14. destinare gli introiti derivanti da eventuali quote di adesione e/o da contributi pubblici esclusivamente alla gestione/ promozione/ organizzazione della manifestazione (es. pubblicità, stampe, volantaggio, iniziative promozionali, ecc.) oppure ad opere di beneficenza nel territorio del Comune di Bondeno;
15. lasciare, al termine della manifestazione, il suolo pubblico occupato dalla stessa (banchetti espositivi, parcheggi, aree libere) sgombrato da rifiuti di qualsiasi tipo, provenienti dai soggetti partecipanti o conseguenti alla manifestazione stessa;
16. provvedere al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per canone di occupazione suolo pubblico e per ogni altro onere, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
17. mettere a disposizione della Pubblica Amministrazione, dati, notizie, documenti, informazioni, relativi alla gestione della manifestazione, previa richiesta per scopi istituzionali;
18. garantire il rispetto delle norme contenute nel presente regolamento da parte di tutti i partecipanti.

Art. 6 – Requisiti ed obblighi dei Soggetti partecipanti

1. La partecipazione alla manifestazione è riservata prioritariamente a privati (persone fisiche maggiorenni) o associazioni, regolarmente costituite, che non esercitano attività commerciale che espongono, cedono, scambiano o vendono, esclusivamente beni di proprietà, usati, altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento come rifiuti.
2. Possono inoltre partecipare, in numero limitato, coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, nonché quelle dell'ingegno a carattere creativo di cui all'art. 4 – comma 2 lett. h) del D.Lgs. n. 114/1998;
3. I soggetti che partecipano alla manifestazione devono consegnare al soggetto Gestore della manifestazione, secondo le modalità individuate dal Gestore medesimo, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, debitamente compilata e sottoscritta, nella quale dichiarano almeno la sussistenza delle tre condizioni indicate all'art. 5, comma 4 lettere a), b) e c).
4. I prezzi di vendita dei singoli beni dovranno essere contenuti e proporzionati all'oggetto ed al suo stato d'uso e di conservazione.

Art. 7 – Divieti in capo ai Soggetti partecipanti

Ai soggetti ammessi alla partecipazione alla manifestazione, a pena di esclusione dalla partecipazione stessa, è vietato di:

- a. Risultare iscritti al registro delle imprese tenuto dalla C.C.I.A.A.;
- b. Risultare imprenditori agricoli ai sensi dell'art. 2135 del Codice Civile e s.m.i;
- c. Risultare "hobbisti" come definiti dall'art. 7-bis della Legge Regionale 25 giugno 1999, n.12;
- d. Esporre, cedere, scambiare o vendere i seguenti oggetti:
 - armi, materiali esplosivi, combustibili;
 - animali;

- oggetti di provenienza illecita;
 - ulteriori beni la cui commercializzazione richiede il possesso di particolari requisiti soggettivi e autorizzazioni/licenze;
 - oggetti nuovi (con il cartellino e/o confezionati);
- e. recare molestia richiamando il pubblico con amplificazioni, grida e schiamazzi;
- f. effettuare la vendita tramite estrazione a sorte o pacchi a sorpresa;

Art. 8 - Occupazione del suolo pubblico

1. Le aree utilizzate per lo svolgimento della manifestazione potranno essere esentate dal pagamento del canone di occupazione del suolo pubblico qualora la Giunta Comunale, nell'atto istitutivo della manifestazione, riscontri la sussistenza dei requisiti di pubblico interesse e importanza per la promozione del territorio previsti dall'art. 23, comma 1 lettera b, del vigente "*Regolamento comunale per il rilascio delle concessioni e per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche*".
2. Al soggetto gestore della manifestazione è rilasciata apposita concessione di utilizzo del suolo pubblico, eventualmente esentata dal pagamento del relativo canone qualora espressamente previsto nella Deliberazione di Giunta istitutiva della manifestazione.
3. In caso di svolgimento della manifestazione con cadenza periodica, la concessione di aree pubbliche al soggetto gestore può essere rilasciata per un periodo di tempo pari alla durata della convenzione.

Art. 9 - Provvedimenti sanzionatori

1. I mercatini del riuso sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte dell'organizzatore, al controllo dell'Amministrazione Comunale che la esercita a mezzo degli organi competenti.
2. In caso di inadempimento da parte del Soggetto Gestore agli obblighi previsti dal presente regolamento di cui all'art. 5, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di risolvere la convenzione sottoscritta con il soggetto Gestore e revocare la concessione di utilizzo del suolo pubblico, riservandosi di sopprimere la manifestazione, di gestirla direttamente o di affidarla ad un altro soggetto gestore.
3. In caso di inadempimento da parte dei soggetti partecipanti agli obblighi e ai divieti previsti dal presente regolamento agli artt. 6 e 7 e di eventuali ulteriori obblighi previsti specificamente nella delibera di istituzione della manifestazione o nella convenzione, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 150,00. Al procedimento sanzionatorio si applicano le disposizioni della L. n. 698/1981.

Art. 10 - Privacy e Trattamento Dati

1. Il Soggetto Gestore assume la qualifica di responsabile esterno del trattamento dati per le operazioni di trattamento connesse all'attuazione del presente regolamento e si impegna al rispetto dei principi stabiliti dal decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

Art. 11 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento è disciplinato dal principio *'tempus regit actum'* e ciò comporta che la sua legittimità va valutata in relazione alle norme vigenti al tempo in cui lo stesso è stato adottato.
2. Se in pendenza del procedimento interviene una nuova normativa, si procederà all'adeguamento dello stesso, applicando, nel frattempo, la nuova normativa.